

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2017, n. 1001

Contt. 1070/15/GA, 1071/15/GA, 71/16/GA e 1363/15/GA - Avv. Maria Scattaglia c/ R.P.: n. 4 giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Compensi professionali relativi a giudizi conclusi anteriormente al 27.06.2006 - Autorizzazione alla conciliazione giudiziale.

Il Presidente della G.R., sulla base della relazione istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Liquidazione e compensi professionali", nonché della disamina curata dall'avvocato interno, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 ha istituito, a decorrere dal 2009, il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" a valere sul quale devono essere corrisposti ai legali interni i compensi spettanti per i provvedimenti giudiziari favorevoli definiti successivamente al 1° gennaio 2009.
- Tale Regolamento detta una disciplina transitoria dei compensi spettanti agli avvocati interni per i provvedimenti giudiziari favorevoli definiti a partire dal 27.6.2006, data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura regionale, fino al 31.12.2008 (art. 11 commi 3 e 4).
- Pertanto, in mancanza di una disciplina relativa ai compensi spettanti per cause definite anteriormente a tale data (27.6.2006), con deliberazione n. 47 del 26.01.2010 la G.R. incaricava il dirigente del Servizio Personale e Organizzazione "di attivarsi per la definizione transattiva delle controversie pendenti, nonché di quelle che dovessero sorgere a titolo di compensi professionali per provvedimenti non disciplinati dal presente Regolamento, stabilendo che la disciplina dell'art. 11 del Regolamento costituisce criterio orientativo per la transazione".
- Con successive deliberazioni nn. 479 del 15.03.2011 e n. 2328/2011 la Giunta regionale, ad integrazione della DGR n. 47/2010, stabiliva altresì:
 - di "riconoscere agli Avvocati regionali, in servizio o già dipendenti, a transazione e saldo di ogni loro pretesa di carattere economico (sia per capitale che per interessi, svalutazione e spese) riveniente da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale e per i quali il giudizio si è definito favorevolmente prima del 27/06/2006" i compensi loro spettanti con applicazione delle percentuali di decurtazione ivi indicate, inversamente proporzionali all'ammontare del credito vantato;
 - di conciliare secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ., tenuto conto di quanto stabilito con DGR n. 770 del 16.05.2008.
- Con lett. datata 17/2/2010 (protocollata al n. 11/L/4183 del 26/2/2010) l'avvocato regionale Maria Scattaglia chiedeva il pagamento dei compensi professionali relativi a n. 393 contenziosi, come da relative note specifiche allegate.
- Con lettera del 2/4/2012 (prot. Servizio Personale n. AOO_106/9133 dell'11/4/2012) il medesimo avvocato regionale comunicava la propria disponibilità a definire transattivamente, nei termini prescritti dalle citate deliberazioni di G.R. nn. 479 e 2328/2011, le questioni concernenti il pagamento dei compensi asseritamente spettanti per i titoli dedotti in delibera e quantificati in € 698.259,60, trasmettendo nuovamente in data 1/2/2013 (prot. 11/L/2956 pari data) le 393 note specifiche già inviate con lettera del 17.2.2010.
- Tuttavia, con lettera del 5/1/2015 (acquisita al protocollo n. AOO_024/59 in pari data) l'avv. Scattaglia "presso atto che la deliberazione n. 479/2011 non era stata eseguita nei suoi confronti" comunicava il ritiro della disponibilità alla definizione transattiva offerta con la precedente lett. 2/4/2012.

Si precisa che l'Amministrazione giammai avrebbe potuto dar corso alla definizione bonaria richiesta dall'avvocato Scattaglia, in quanto la maggior parte delle 393 parcelle presentate riguardava controversie non rientranti nell'ambito di applicazione della invocata deliberazione GR 479/2011, trattandosi di cause concluse successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Avvocatura.

- Tanto è vero che con quattro distinti ricorsi dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro (RG. 288/15, 727/15, 1843/15 e 5617/15), la suddetta dipendente promuoveva azione giudiziaria *limitata* alla richiesta di pa-

gamento dei compensi relativi a sole n. 97 cause definite, essendo questo il numero delle cause effettivamente concluse con sentenze favorevoli depositate prima dell'entrata in vigore della L.R. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale, quantificando la relativa pretesa in complessivi euro 167.052,29 oltre interessi.

- La Regione si costituiva nei citati giudizi a mezzo dell'Avv. Roberto Savino.
- Orbene, in limine della trattazione dei predetti ricorsi, la ricorrente, a mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Cipriani, ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad una definizione bonaria dei giudizi.
- All'esito delle trattative intercorse, con comunicazione email del 3/2/2017, il legale di controparte comunicava la disponibilità a conciliare i giudizi alle seguenti condizioni economiche:
 - 1) rinuncia della ricorrente alla pretesa di € 167.052,29 azionata in giudizio a fronte del pagamento in suo favore della minor somma onnicomprensiva di 100.000,00 a tacitazione e saldo di qualsiasi pretesa economica, senza null'altro a pretendere al suddetto titolo;
 - 2) assoggettamento della somma a corrispondersi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR, applicabile agli arretrati di lavoro dipendente, trattandosi di compensi maturati prima dell'entrata in vigore della L.R. 18/2006;
 - 3) corresponsione al difensore di parte ricorrente costituito nei citati 4 giudizi, avv. Giuseppe Cipriani, di un contributo spese predeterminato in complessivi € 8.000,00 (comprensivi degli oneri di legge) da parte della Regione;

Orbene, il responsabile del procedimento di liquidazione, tenendo a riferimento il limite massimo liquidabile in applicazione delle deliberazioni nn. 479 e 2328/2011 cit., ha verificato la congruità e convenienza della proposta di controparte, come da relazione istruttoria agli atti dell'Ufficio.

Ritenuto pertanto che la proposta conciliativa formulata dall'avv. Maria Scattaglia sia meritevole di accoglimento, alle condizioni riportate nel verbale predisposto dal difensore dell'Amministrazione avv. Roberto Savino ed allegato alla presente deliberazione, si propone di autorizzare il medesimo difensore a conciliare in giudizio la causa (RG 5617/2015) pendente dinanzi al Tribunale di Bari — GdL dott. Ariola — con obbligo reciproco di abbandonare ex art. 309 le altre tre cause pendenti innanzi al medesimo Tribunale (R.G. n.288/2015 — GdL dott.ssa Tarantino; R.G. n.727/2015 - GOT Avv. Lagioia; RG n.1843/2015 GdL dott.ssa De Ceglie), dando espressamente atto che le somme da corrispondersi alla dipendente avv. Scattaglia - attualmente in quiescenza - per l'attività defensionale svolta in favore dell'Ente, hanno natura di arretrati retributivi, trattandosi di compensi professionali riconosciuti dall'art. 27 del CCNL 4/9/2000 e maturati quando la dipendente era in servizio presso l'Avvocatura.

La somma suindicata sarà corrisposta a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese, per l'attività professionale prestata dall'avv. Scattaglia in favore della Regione Puglia per i n. 97 giudizi di cui all'elenco allegato oggetto del contenzioso pendente e, comunque, per qualsiasi eventuale ulteriore giudizio definito entro il 27/6/2006. All'esito della conciliazione giudiziale, sarà adottata la relativa determinazione dirigenziale di liquidazione, con imputazione della spesa complessiva di € 108.000,00 (di cui € 8.000,00 da liquidarsi a titolo di spese legali in favore del difensore di controparte) sulla competenza dei cap. 1313 e 1312.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Alla spesa riveniente dalla proposta transattiva che si approva col presente provvedimento, pari ad € **108.000,00** - si provvederà con successivo atto dirigenziale, con la seguente ripartizione:
 - € **100.000,00** da imputarsi al Cap. 1313;
 - € **8.000,00** (comprensivo di oneri di legge) da imputarsi al Cap. 1312.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Liquidazione compensi professionali", dall'avvocato interno intestatario dei fascicoli e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare l'avv. Roberto Savino difensore della Regione Puglia nei giudizi indicati in premessa, instaurati dall'avvocato regionale Maria Scattaglia - attualmente in quiescenza - alla conciliazione giudiziale della causa (RG n.5617/2015) pendente dinanzi al Tribunale di Bari - GdL dott. Ariola - con obbligo reciproco di abbandonare ex art. 309 le altre tre cause pendenti innanzi al medesimo Tribunale (RG. n.288/2015 - GdL dott.ssa Tarantino; R.G. n.727/2015 - GOT Avv. Lagioia; RG n.1843/2015 GdL dott.ssa De Ceglie), come da verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
- di dare atto che all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riveniente dal presente atto si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, con le modalità indicate nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZ. LAV.
GDL DOTT. ARIOLA - R.G. 5617/2015
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

L'anno 2017 il _____, dinanzi a Noi Giudice del Lavoro di Bari Dott. Ariola, assistito dal sottoscritto Cancelliere, sono comparsi:

- l'avv. **Maria SCATTAGLIA**, assistita dall'AVV. **GIUSEPPE CIPRIANI**, da un lato;

- l'avv. **Roberto SAVINO fu Giacomo**, difensore della **REGIONE PUGLIA**, munito di procura speciale a conciliare giusta deliberazione di Giunta Regionale _____, dall'altro;

PREMESSO CHE

A) Con ricorso 9.1.2015 l'Avv. Scattaglia convenne in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Puglia *"-per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per aver difeso l'Ente Regione Puglia in n. 28 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dai sigg. Ancona Grazia, Basile Antonia, Basta Grazia, Bianco Alfonsina, Bitonto Rosa, Brizio Giuseppe, Calabretti Giuseppe, Centanni Domenica, Cipro Comasia, Danese Angelo, Delfino Vita, D'Elia Giovanna, De Vietro Anna, Di Lorenzo Flora, Dimonopoli Barbara, Durante Leonardo, Fanigiulo Maria, Fanigiulo Nicola, Fersurella Lucia, Fina Angela Maria, Guarino Simona, Liuzzi Carmela, Maggiore Antonio, Mancino Giuseppe, Massafra Cosimo, Mignano Salvatore, Montemurro Rosaria e Muraglia Anna Maria, il tutto ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86 e per l'ammontare complessivo di € 48.102,04."*

Pertanto così concluse: *"Si chiede che il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare il diritto della ricorrente a*

conseguire i compensi professionali per le cause di cui in narrativa nell'ammontare complessivo di € 48.102,04 oltre interessi legali dalla messa in mora e, nella misura di cui all'art. 17 della l. 162/2014, con decorrenza dal presente ricorso e che la Regione Puglia sia condannata al relativo pagamento. Con vittoria di spese, comprensive di rimborso forfetario e contributo unificato, oltre Iva e Cap come per legge." (GdL dott.ssa Tarantino R.G. n. 288/2015).

B) Con ricorso 23.1.2015 l'Avv. Scattaglia convenne in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Puglia "per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per aver difeso l'Ente Regione Puglia in **n. 15 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sez. lavoro**, dai sigg. Lieti Giuseppe, Maripò Maria Giuseppa, Palmisano Carlo, Picchierri Filomena, Rosato Lidia, Rotelli Grazia, Salinas Franca, Sansonetti Antonia, Spataro Maria Teresa, Spinazzola Margherita, Tagliente Grazia, Trani Vincenza, Vellaggi Antonietta, Zaccaro Amelia e Zecca Michele, il tutto ai sensi delle deliberazioni di G.E. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86 e per l'ammontare complessivo di € 25.768,95; - per la condanna dell'Ente al relativo pagamento".

Pertanto così concluse: "Si chiede che il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire i compensi professionali per le cause di cui in narrativa nell'ammontare complessivo di € 25.768,95 oltre interessi legali dalla messa in mora e, nella misura di cui all'art. 17 della l. 162/2014, con decorrenza dal presente ricorso e che la Regione Puglia sia condannata al relativo pagamento. Con vittoria di spese, comprensive di rimborso

forfettario e contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge.”. (GdL dott.ssa Procoli, ora GOT Avv. Lagioia R.G. n. 727/2015).

C) Con ricorso 11.2.2015 l'avv. Scattaglia convenne in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Puglia *“per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per aver difeso l'Ente Regione Puglia in n. 28 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dai sigg.ri Annesi Giuseppa, Avrusci Candelora Antonia, Bassano Francesco, Cab Gelsomina, D'Elia Cosima, D'Angela Damiano, Epifani Anna Maria, Gentile Addolorata, Giannone Addolorata, Liotino Vito, Lupoli Maria Fontana, Marangione Lidia, Marinelli Domenico, Martemucci Giovanna, Miccoli Anna, Monteleone Angelo, Opiro Maria, Falcone Anna, Pagliara Giuseppe, Pizzulli Andrea, Palummieri Grazia, Prisciantelli Rosa, Rondinelli Angelina, Savino Salvatore, Vinci Maria Antonia, Zanframundo Maria Scala, Picciarelli Daniela ed Alagni Giuseppa, il tutto ai sensi delle delibere di G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86 e per l'ammontare di € 48.515,12; - per la condanna dell'Ente al relativo pagamento.”.*

Pertanto così concluse: *“Si chiede che il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire i compensi professionali per le sue cause di cui in narrativa nell'ammontare complessivo di € 48.515,12 oltre interessi legali dalla messa in mora e, nella misura di cui all'art. 17 della l. 162/2014, con decorrenza dal presente ricorso e che la Regione Puglia sia condannata al relativo pagamento. Con vittoria di spese, comprensive di rimborso forfettario e contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge.”. (GdL Dott.ssa Deceglie R.G. n. 1843/2015).*

D) Con ricorso 7.5.2015 l'Avv. Scattaglia convenne in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Puglia *“per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per aver difeso l'Ente Regione Puglia in n. 26 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dai sigg. Antonucci Claudio, Ausciano Francesca, Bianco Alfonsina, Clemenza Rosalia, Corrente Maria Rosaria, D'Amelio Rosa, D'Elia Giovanna, Fasano Antonio, Forlano Cecilia, Foggetti Cosimo, Greco Maria Nicola, Indino Eleonora, Malagnini Anna, Marinò Giovanna, Ortoli Liliana, Perelli Carlo, Pizzulli Andrea, Principale Emma, Ranaldo Angela, Risicato Carmelo, Rizzi Anna, Salonna Annunziata, Stango Antonietta, Stallo Emilia, Solito Carmela, Suma Rosa, il tutto ai sensi delle delibere di G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86 e per l'ammontare di € 44.666,18; per la condanna dell'Ente al relativo pagamento.”.*

Pertanto così concluse: *“Si chiede che il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire i compensi professionali per le cause di cui in narrativa nell'ammontare complessivo di € 44.666,18 oltre interessi legali dalla messa in mora e, nella misura di cui all'art. 17 della l. 162/2014, con decorrenza dal presente ricorso e che la Regione Puglia sia condannata al relativo pagamento. Con vittoria di spese, comprensive di rimborso forfettario e contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge.”.* (GdL dott. Ariola R.G. 5617/2015).

E) Con memorie difensive si costituì nei suddetti giudizi la Regione Puglia eccependo l'improponibilità, inammissibilità e comunque l'infondatezza dei ricorsi.

F) Tanto premesso le parti come sopra costituite dichiarano di voler conciliare e transigere -come in concreto effettuato con il presente atto- la controversia pendente fra le parti avanti questo Giudice del Lavoro (R.G. n. 5617/2015), obbligandosi espressamente ad abbandonare ex art. 309 cpc le altre tre cause pendenti dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari (RR.GG. nn. 288/2015, 727/2015, 1843/2015), ponendo fine ad ogni motivo di contrasto fra loro, ai seguenti patti e condizioni:

1) La premessa forma parte integrante della presente conciliazione con forza di patto espresso.

2) L'Avv. Scattaglia, a fronte delle suddette richieste di pagamento per complessivi euro 167.052,29 oltre interessi legali dalla messa in mora, si dichiara disponibile a transigere le suddette controversie mediante la corresponsione da parte della Regione Puglia della somma onnicomprensiva di euro 100.000,00.

3) La Regione Puglia, preso atto di tale disponibilità, a titolo transattivo ed al solo fine di evitare l'alea dei giudizi *de quibus* offre all'Avv. Scattaglia la somma di euro 100.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa fatta valere dall'Avv. Scattaglia nei suddetti giudizi e di ogni eventuale ulteriore pretesa inerente l'attività professionale prestata in qualsiasi altro giudizio definito entro il 26/6/2006. Tale somma sarà interamente impegnata e liquidata in suo favore con provvedimento da assumersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale. La somma indicata sarà corrisposta a titolo di emolumenti arretrati di natura retributiva, trattandosi di compensi professionali riconosciuti dall'art. 27 del CCNL 4/9/2000 e maturati prima dell'entrata in vigore della L. R. n. 18/2006.

4) L'avv. Scattaglia accetta tale somma al suddetto titolo e dichiara che con il suo pagamento non avrà più nulla a pretendere in relazione alle richieste ed ai titoli fatti valere nei giudizi in premessa e comunque in relazione a tutti i giudizi definiti anteriormente all'entrata in vigore della L. R. n. 18/2006, rinunciando ad ogni altra relativa ulteriore pretesa anche non cognita.

5) A titolo di contributo per le spese legali la Regione Puglia verserà all'Avv. Giuseppe Cipriani entro il medesimo termine indicato sub art. 3) la somma di euro 8.000,00 comprensiva degli oneri di legge.

6) Spese e competenze dei giudizi in premessa vengono compensate fra le parti con rinuncia dei procuratori costituiti (i quali sottoscrivono il presente verbale anche a tal fine) al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale forense.

7) I giudizi *inter partes* -pendenti avanti questo Tribunale- RRGG nn. 288/2015 GdL dott.ssa Tarantino, 727/2015 GdL dott.ssa Procoli - ora GOT Avv. Lagioia; 1843/2015 GdL dott.ssa Deceglie saranno abbandonati ex art. 309 cpc per intervenuta conciliazione.

AVV. MARIA SCATTAGLIA

per la Regione Puglia

AVV. ROBERTO SAVINO FU GIACOMO

AVV. GIUSEPPE CIPRIANI

IL PRESENTE ALLEGATO E'
COMPOSTO DA N° 2 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA